

Circ. 01/E/190216

San Fior, lì 16/02/2019

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE ED IL “SERVIZIO FACOLTATIVO DI CONSULTAZIONE”.

LA CONSERVAZIONE ELETTRONICA: GENERALITA'

A questo Studio vengono sempre più spesso sottoposti interrogativi in merito alla procedura obbligatoria di “**conservazione**” delle fatture elettroniche (FE).

Precisiamo subito che per “**conservazione**” non si intende la semplice archiviazione di un file in una cartella del computer, bensì un processo che garantisce nel tempo la validità legale di un documento informatico versato nel “**sistema di conservazione**”; tale processo garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti.

Il “**sistema di conservazione**” non è altro che una particolare procedura informatica che permette

- di archiviare documenti digitali, con garanzia di integrità ed autenticità
- di rintracciarli, tramite opportune funzioni di ricerca e di leggerli.

Si definisce:

- “**Conservazione elettronica**” il processo che riguarda un documento “nato in digitale”;
- si definisce, invece, “**Conservazione sostitutiva**” il processo che riguarda un documento nato in forma analogica (per esempio, cartacea).

Spesso le due definizioni sono usate impropriamente, anche dagli addetti ai lavori.

Pertanto, con riguardo alle fatture elettroniche, nate in formato elettronico (xml), la **conservazione** sarà naturalmente “**elettronica**”; invece, il PDF ottenuto mediante la scansione di una vecchia fattura cartacea potrà essere passato in “**conservazione sostitutiva**” (sostitutiva, per l'appunto della conservazione cartacea).

La differenza non è solo, quindi, di tipo lessicale, ma individua due processi di conservazione ben diversi, dei quali **solo il primo, che riguarda le FE, è attualmente obbligatorio.**

Come meglio vedremo nel prosieguo, **oltre alle varie piattaforme web di mercato** (lo Studio Andreetta & Associati ne ha messo a disposizione dei propri assistiti ben due, con caratteristiche

diverse), anche l'**Agenzia delle Entrate** ha predisposto un servizio gratuito di **conservazione elettronica** (e non di *conservazione sostitutiva*) delle FE, di cui parleremo diffusamente nei prossimi paragrafi, utilizzabile previa adesione alla rispettiva "Convenzione di servizio".

I TERMINI DI LEGGE PER IL PASSAGGIO IN CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE FE

Il processo di conservazione dei documenti **rilevanti fiscalmente**, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14, è effettuato entro il termine di **tre mesi** dalla data di presentazione delle rispettive dichiarazioni annuali; pertanto, ove il termine di presentazione della dichiarazione di un dato anno fosse fissato per il **30 settembre** dell'anno successivo, il passaggio in conservazione dovrà avvenire entro la fine di quest'ultimo anno.

La recente separazione del "vecchio" modello Unico (che adesso "unico" non è più!), nei distinti modelli "Dichiarazione annuale Iva" (da presentarsi entro il 30 aprile 2019 per il periodo d'imposta 2018) e "Dichiarazione dei Redditi" (da presentarsi, salvo ulteriori cambiamenti, entro il 31 ottobre 2019, per il periodo d'imposta 2018), non dovrebbe creare un problema.

Infatti, nella Risoluzione n. 46/e/2017 dell'AdE, si precisa che il termine del "*terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali*" va inteso "**in un'ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi**".

"In altre parole, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici **coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto** [le FE], ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA siano disallineati" (Risoluzione n. 46/e/2017 dell'AdE).

IL PRIMO APPUNTAMENTO PER LA CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE FE

Considerato che l'obbligo generalizzato di emissione di **FE** nei rapporti tra "privati" (**B2B e B2C**) decorre dal 1° gennaio 2019, si sarebbe portati a pensare che la prima scadenza per la conservazione elettronica sia fissata a fine 2020, mentre, invece, l'obbligo di conservazione elettronica per le **fatturePA** (fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione) sussiste già da tempo.

Non bisogna, però, dimenticare che:

- per gli acquisti di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, effettuate presso **soggetti diversi** dai gestori di impianti di rifornimento stradale (per esempio, l'impresa petrolifera),
- e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto stipulato con una pubblica amministrazione.

L'obbligo di fatturazione elettronica è stato anticipato al 1° luglio 2018.

Pertanto, per esempio, per quanti avessero ricevuto nel 2018 e-fatture per acquisto di carburanti, il primo appuntamento con la conservazione elettronica delle FE B2B **scadrà a fine 2019** (o, al più tardi, a fine gennaio 2020).

Lo stesso dicasi per gli acquisti effettuati presso soggetti che hanno volontariamente anticipato l'obbligo di fatturazione elettronica prima del 2019.

Non è superfluo ricordare, infatti, che l'obbligo di conservazione elettronica investe tanto l'emittente che il destinatario; **in altre parole, la stessa FE deve essere conservata tanto dal fornitore, come dal cliente.**

IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE E-FATTURE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'agenzia delle Entrate, a seguito dell'introduzione generalizzata dell'obbligo della FE, ha approntato un servizio gratuito di conservazione elettronica, al quale ciascun contribuente può aderire, sottoscrivendo preliminarmente una specifica convenzione.



Anticipiamo subito che, a nostro avviso, è senz'altro opportuno aderire al servizio di conservazione elettronica. **Pertanto, quanti intendessero fruire di questo servizio dovranno entrare nell'area riservata di "Fatture e corrispettivi", con le credenziali Fisconline", e sottoscrivere l'apposita convenzione** (oppure delegarci a farlo per loro conto).

Aggiungiamo anche che, per le ragioni che saranno evidenziate nel prosieguo, **"prima lo si fa e meglio è"**.

UTILIZZO DI UNA PLURALITA' DI SISTEMI DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE FE

Con la risposta 3.2 allo specifico quesito, posto nel corso del **videoforum** di Gennaio 2019 con il Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che "è

possibile effettuare la conservazione sostitutiva della stessa fattura con più soggetti contestualmente (ad. esempio, Agenzia delle entrate e società privata che presta il servizio)".

Questa conferma è importante, perché anche disponendo del più avanzato servizio di conservazione a pagamento fornito da una società privata, a nostro modesto avviso, **è comunque opportuno sottoscrivere la convenzione con l'Agenzia delle Entrate**, anche solo in via prudenziale, tenuto conto che non è ravvisabile alcun onere.

CHI DOVREBBE, IN OGNI CASO, SOTTOSCRIVERE LA "CONVENZIONE DI SERVIZIO"

In primo luogo, com'è ovvio, dovrebbero sottoscrivere il servizio di conservazione elettronica quanti non dispongono di un più avanzato sistema a pagamento (HUB). Ma non solo.

Fatture non transitate nel proprio HUB

Risulta che molti contribuenti, pur avendo sottoscritto un contratto con una società privata, hanno ricevuto **FE** passive direttamente dal Servizio di Interscambio, per varie ragioni: o perché l'attivazione dell'HUB privato è avvenuta con un certo ritardo, oppure, perché non hanno tempestivamente indicato il codice univoco di sette cifre nell'apposita sezione del portale "**fatture e corrispettivi**" né l'hanno comunicato ai propri fornitori.

Quasi certamente ciò è avvenuto con riguardo alle FE relative all'acquisto di carburanti per motori presso soggetti diversi dai gestori di impianti di rifornimento stradale.

In qualche caso, potrebbe essere capitato anche che le "prime" fatture attive del 2019 siano state trasmesse direttamente allo SDI, prima di sottoscrivere un contratto con l'HUB.

Questi contribuenti non potranno, pertanto, contare sulla conservazione elettronica "**automatica**" delle fatture che non sono transitate nel proprio HUB e dovranno provvedervi "**manualmente**", sempreché il loro portale lo consenta (attualmente sono ben pochi gli HUB già attrezzati ad importare le FE al solo fine della conservazione), correndo anche il rischio di dimenticarsene

Contribuenti forfettari

L'Agenzia delle Entrate aveva recentemente affermato che "**gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario ... non hanno ... l'obbligo di conservare elettronicamente quelle [le fatture] ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche**".

Dal che poteva ravvisarsi, *ex adverso*, un (incomprensibile) obbligo di conservazione, qualora il soggetto esonerato da FE avesse comunicato al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario.

Nel corso del Forum sopra citato, è stato ipotizzato che il cedente possa trasmettere la FE all'indirizzo PEC desunto nel portale www.inipec.gov.it, al di fuori, quindi, di una scelta consapevole dell'acquirente esonerato, obbligandolo così alla conservazione.

Con la risposta 3.6, l'AdE ha ulteriormente precisato (anche se, *more solito*, non ha chiarito del tutto) che *"Il cliente in regime forfettario **non è obbligato a ricevere le FE**, quindi è importante **che conservi le fatture ricevute** in via analogica o via PEC, pur non avendo **richiesto** (si dovrebbe leggere: **comunicato**) al fornitore tale indirizzo, **in modo analogico**. Si ricorda, tuttavia, che anche l'operatore forfettario o il suo delegato può sottoscrivere il servizio gratuito di conservazione AE, indipendentemente dalla modalità di ricezione delle fatture: in tal modo sarà sicuro che le sue fatture passive saranno conservate per 15 anni senza il rischio di perderle"*

Imprenditori agricoli (non esonerati per fatturato > 7.000 euro)

Secondo la FAQ n. 4 del 21.12.18 dell'AdE, nel predisporre la fattura elettronica per conto dell'agricoltore-socio in **regime di conferimento**¹, *"la cooperativa può² inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi"*.

Nel corso del Forum cit., alla domanda se l'agricoltore sia obbligato alla conservazione digitale del suddetto documento cartaceo, l'AdE ha ulteriormente precisato che *"Se l'agricoltore è un soggetto che non rientra nel **regime agevolato** [leggasi "esonerato"] **ex art. 34 del d.P.R. n. 633/72**, lo stesso è **tenuto a gestire elettronicamente la fattura e quindi anche a conservarla**. Si ricorda che è disponibile il servizio di conservazione gratuito dell'AE"*.

A parte l'impressione che chi risponda sia meno qualificato di chi pone la domanda, sembrerebbe di capire che il produttore agricolo con volume d'affari superiore a 7.000 euro, non essendo esonerato dalla fattura elettronica, nel caso in cui la fattura sia emessa per suo conto dalla

¹ Nel regime di conferimento, le fatture possono essere emesse dalla cooperativa per conto dell'associato al momento del pagamento, invece che alla consegna. Si tratta di un'ipotesi ben diversa dall'autofattura per acquisti dal produttore agricolo esonerato (per volume di affari < 7000 euro).

² In realtà, deve! Non si comprende, infatti, chi dovrebbe essere il diverso destinatario della fattura.

cooperativa in regime di conferimento, deve comunque preoccuparsi della sua conservazione (pur non avendola emessa lui stesso).

In tal caso, essendo transitata comunque per lo SDI, la conservazione della fattura (attiva, emessa per suo conto dalla coop) potrebbe essere assicurata dal servizio gratuito dell'AdE; mentre le restanti fatture emesse dall'agricoltore fuori dal "regime di conferimento", potrebbero essere gestite attraverso un eventuale HUB privato.

Associazioni sportive dilettantistiche e altri soggetti (associazioni culturali, teatrali, cori, ecc.), che applicano il regime di cui agli art. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398

L'art. 10 del DL 23 ottobre 2018, n. 119 ha aggiunto, in fine, il seguente periodo all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127: *"Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta"*.

Prima di procedere oltre, è opportuno riportare le seguenti importanti risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dal Consiglio Nazionale dei commercialisti in occasione del **videoforum** del 15/01/2019:

- 2.15 "La disposizione normativa stabilisce che l'esonero in parola riguarda tutti i soggetti che operano in regime di legge n. 398/1991"; **dunque l'esonero dalla FE vale anche per agli altri enti associativi senza scopo di lucro (associazioni culturali, teatrali, cori, ecc.),** che in base all'art. 9-bis del D.L. 417/1991 applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991, i quali, pertanto, potranno continuare ad emettere fatture cartacee;
- 2.14 "La disposizione normativa (DL n. 119/2018) prevede che l'ASD che, nell'anno precedente, abbia conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, **assicuri l'emissione della FE da parte del cessionario/committente**, ma nulla vieta che sia l'ASD a emettere autonomamente la FE (tipo documento TD1) ma esponendo l'IVA (e non in reverse charge) nel documento".

Nei casi di **associazione esonerata** (per non aver superato i 65.000 euro) e di **associazione non esonerata** (per averli superati), soggetta alla FE (nel primo caso, per scelta), che **ribalti l'obbligo della fatturazione elettronica sul proprio cliente**, potrebbero valere, per analogia, rispettivamente, le soluzioni sopra prospettate per i contribuenti forfettari e per gli agricoltori in "regime di conferimento".

Naturalmente, resta ben difficile immaginare quale associazione abbia davvero convenienza a molestare il suo benefattore, obbligandolo ad emettere per suo conto la fattura elettronica!

Tra l'altro, verrebbe logico pensare che il ribaltamento dell'obbligo di fatturazione, di fatto, costituisca un (involontario) incoraggiamento a perpetrare abusi tramite associazioni poco genuine ma compiacenti!

PECULIARITA' DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DELL'ADE

- Il servizio di conservazione FE dell'Agenzia delle Entrate, per sua stessa ammissione, **non costituisce un sistema di archiviazione completo e strutturato, allineato alle esigenze gestionali delle imprese e dei professionisti** (ammesso e non concesso che la conservazione elettronica rientri davvero tra le loro priorità); nella convenzione, infatti, si precisa che all'Agenzia viene delegata *"parte del processo di conservazione delle proprie fatture elettroniche"* ed, inoltre, che viene esclusa *"dalla delega la leggibilità degli eventuali allegati codificati all'interno degli stessi file fattura, che il Contribuente deve garantire mantenendo validi e funzionanti nel tempo gli strumenti software utilizzati per la loro formazione o visualizzazione"*; quindi, è il contribuente che si deve preoccupare di adottare nel tempo gestionali che garantiscano la lettura degli allegati!
- La Convenzione ha una **durata di tre anni**, decorrenti dalla data di adesione e necessita di apposita manifestazione di rinnovo, da esprimersi nell'area riservata;
- L'Agenzia si impegna a conservare, per la durata di 15 anni,
 - le fatture elettroniche **inviate volontariamente** dal Contribuente
 - e le fatture **trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio** nel periodo di vigenza della Convenzione;
- Possono essere **inviate volontariamente** (cioè, non sono acquisite automaticamente dal sistema) dal Contribuente solo le fatture elettroniche **con data di emissione coincidente o antecedente alla data di adesione al servizio** (in pratica, trattasi delle fatture emesse prima della sottoscrizione della Convenzione);
- Sono prese **automaticamente** in carico ai fini del processo di conservazione solo le fatture elettroniche trasmesse e ricevute dal Sistema di Interscambio **a partire dal giorno successivo alla data di adesione al servizio**;
- Il Contribuente potrà richiedere l'esibizione delle fatture elettroniche conservate prima del mancato rinnovo ovvero del recesso ovvero della risoluzione, per le quali l'Agenzia garantirà

comunque il servizio di conservazione per 15 anni, qualora non ne sia stata richiesta la restituzione completa (export);

- A seguito di una Richiesta di esibizione il sistema di conservazione fornisce la risposta generando uno o più **pacchetti di distribuzione**, in formato **.zip**, contenenti i documenti richiesti dall'utente ovvero una notifica di scarto della richiesta; dunque, la ricerca dovrà essere "mirata" e l'estrazione delle fatture conservate non è immediata.

SERVIZIO "FACOLTATIVO" DI CONSULTAZIONE E SCARICAMENTO

L'AdE, con un avviso di difficile comprensione (che si presta ad essere equivocado), inserito nel percorso per accedere al portale "*fatture e corrispettivi*", informa che:

- nel periodo transitorio, che decorre dal **1 gennaio 2019** fino al **3 maggio 2019**, l'Agenzia delle Entrate procederà alla **temporanea memorizzazione** delle fatture elettroniche attive e passive che interessano l'utente esclusivamente al fine di realizzare le seguenti funzionalità:
 1. acquisizione di alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture elettroniche che saranno estrapolati e raccolti dall'Agenzia delle Entrate in una banca dati separata per le attività **istituzionali** di controllo automatizzato e di incrocio dei dati;
 2. realizzazione di un **servizio facoltativo** attraverso il quale l'utente avrà la possibilità **di consultare o scaricare i file XML** delle fatture emesse e ricevute attraverso SDI nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, **subordinato all'adesione a uno specifico Accordo di servizio**; manifestando la volontà di aderire all'Accordo sarà possibile fruire del servizio di consultazione e scarico del file XML della fattura elettronica, **comprese le fatture memorizzate nel periodo transitorio**;
- l'Accordo di servizio di cui si tratta **verrà pubblicato nell'area riservata entro il 3 maggio 2019**;
- In caso di mancata adesione all'Accordo di cui sopra nei tempi previsti, l'Agenzia procederà alla **cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio** entro il 2 luglio 2019 e i soli dati fattura verranno mantenuti solo per le finalità di cui sub 1.;
- In caso di adesione al Servizio di almeno una delle parti del rapporto economico, l'Agenzia memorizzerà comunque la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico **solo a chi abbia aderito al Servizio**;
- Resta fermo l'eventuale **Servizio di conservazione** fruito dall'utente in base al relativo Accordo di servizio stipulato con l'Agenzia.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili



Il **"SERVIZIO FACOLTATIVO DI CONSULTAZIONE"**, così come descritto nell'avviso, è, dunque, cosa ben diversa dal **SERVIZIO DI CONSERVAZIONE**! Pertanto, quanti intendessero (continuare a) fruire del primo, dovranno tenere monitorata l'area riservata di **"Fisconline"** e sottoscrivere tempestivamente l'accordo di servizio, non appena pubblicato.

ABILITAZIONE A "FISCONLINE"

La sottoscrizione della **"Convenzione per la conservazione elettronica"** o del **"accordo di servizio"** presuppongono, entrambe, il possesso delle credenziali di accesso a **"Fisconline"**.

Ciò dimostra, ammesso che ce ne fosse il bisogno, l'utilità dell'iniziativa in questo senso, intrapresa già alcuni mesi addietro dallo Studio Andreetta & Associati.

~~~~~

Il personale dello Studio Andreetta & Associati rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria

Documento in fase di trattamento redazionale, suscettibile di modifiche